



Avvocatura Generale dello Stato

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

MEMORIA

Per il **Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono domiciliati (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; FAX 0696514000)

CONTRO

Cannellino Chiara, rappresentata, difesa e domiciliata, come in atti

PREMESSO CHE

Con il ricorso *ex adverso* notificato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di 3700 Carabinieri.

A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe errato nel valutare le proprie condizioni psico-fisiche.

Il ricorso è manifestamente infondato, per i seguenti

MOTIVI

Preliminarmente, giova perimetrare i limiti entro i quali la valutazione tecnica della Commissione medica può essere sindacata dal ricorrente in questa sede giudiziaria. La controversia, infatti, attiene ad un tipico caso di discrezionalità tecnica, ossia di una scelta compiuta dalla P.A. sulla base di una valutazione dei fatti condotti alla stregua di regole di carattere specialistico la cui applicazione non garantisce un risultato univoco ed obiettivo, ma opinabile.



Avvocatura Generale dello Stato

Come noto, la discrezionalità tecnica differisce dalla discrezionalità amministrativa, in quanto la P.A. non è chiamata a valutare comparativamente gli interessi in gioco scegliendo, all'esito, le modalità che consentano il più efficace soddisfacimento dell'interesse pubblico primario, ma deve solo verificare, in applicazione di regole specialistiche dal risultato opinabile, la sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione del provvedimento (nel caso di specie: esclusione dalla procedura concorsuale per l'assenza di un requisito di carattere psico-fisico).

L'esercizio della discrezionalità tecnica si svolge secondo il seguente schema logico:

- 1) accertamento dei fatti;
- 2) contestualizzazione della norma che, rinviando a concetti giuridici indeterminati, necessita di un'esatta individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie;
- 3) confronto tra fatti accertati e norma contestualizzata;
- 4) applicazione della norma ai fini dell'adozione del provvedimento.

Il G.A., quindi, nel sindacare la discrezionalità tecnica, non può che limitarsi a verificare la correttezza dell'iter logico seguito dall'Amministrazione, valutando i vizi dell'azione amministrativa costituiti da una motivazione incongrua o contraddittoria, da una illogicità manifesta oppure da un errore di fatto. Si ammette, poi, il controllo sulla correttezza delle valutazioni tecniche, avvalendosi sia delle massime di esperienza sia delle regole tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dalla P.A. **Ma ciò che non è consentito al G.A. è la sovrapposizione della propria valutazione tecnica opinabile a quella della P.A.**

Alla luce dei principi sopra sintetizzati, si ritiene che la P.A. abbia esercitato correttamente la propria discrezionalità tecnica.

Infatti, la candidata è stato valutato inidoneo poiché affetto da [REDACTED], infermità contemplata alla lettera V) punto 3) della Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al DM 04/06/2014 (all. 1).

La formulazione della succitata diagnosi è giustificata dalle risultanze dell'indagine anamnestica, della visita medica generale, nonché dalle risultanze degli accertamenti effettuati in sede concorsuale.

Il [REDACTED]
[REDACTED]



Avvocatura Generale dello Stato

██████████). Tale deviazione è stata compiutamente accertata tramite l'esame radiografico effettuato dall'Amministrazione (all. 2).

In particolare, dall'esame delle immagini radiografiche risulta che ██████████ è pari, a sinistra, a 25° e, a destra, a 26°. A tali valori di ██████████ già di per sé patologici, si aggiunge un ulteriore ██████████, che determina un grado di ██████████ complessivo ancora più grave.

Si ricorda che, come riportato dalle linee guida della SIOT su "Chirurgia mininvasiva di ██████████", ██████████ è da considerarsi fisiologico fino ad un valore di 5-10°.

Da quanto esposto risulta quindi, senza possibilità di dubbio alcuno, che il ricorrente soffre di "██████████" patologico.

Ciò posto, la Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al D.M. 04/06/2014, alla lettera V), punto 3, prevede "██████████" reputandolo già di per sé causa di non idoneità. Nella citata direttiva non si fa alcun accenno alla *funzionalità* ██████████, ma solo alla presenza o meno di tale *deformità*.

Infatti, tutte le deformità elencate nel paragrafo V, numero 3, tra le quali appunto quella in esame rientrano tra le "*deformità gravi congenite e acquisite degli arti*".

In altre parole non è affatto vero che ██████████, per essere causa di non idoneità, debba comportare limitazioni funzionali tali da impedire il compimento delle prove fisiche (corsa, salto in alto, piegamenti e trazioni), è vero invece il contrario, ovvero che ██████████, proprio perché espressamente elencato nel paragrafo V numero 3, rientra tra le "deformità gravi" che danno il nome al numero 3.

Ciò detto, si soggiunge che, quand'anche non si volesse ritenere che la patologia sofferta dal ricorrente possa essere ricompresa tra quelle causa di non idoneità al servizio militare, tale patologia comporterebbe comunque l'attribuzione di un coefficiente LI 3 o 4, e non consentirebbe quindi l'attribuzione di un coefficiente 1 o 2, da cui discenderebbe in ogni caso l'esclusione dal concorso in esame.

Infatti, come è chiaramente ed espressamente indicato nelle Avvertenze della Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, "*I coefficienti 1 e 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare [...] I coefficienti 3 o 4 [...] vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale in presenza*



Avvocatura Generale dello Stato

di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza armata”.

Dunque, nel caso in esame, siccome il [REDACTED] è caratterizzato da un angolo [REDACTED], se per assurdo non lo si ritenesse tale da comportare inidoneità al servizio militare, dovrebbe in ogni caso comportare l'attribuzione di un coefficiente LI 3 o 4 e, quindi, l'esclusione dal concorso.

[REDACTED] invero, è un'infermità dal carattere irreversibile e progressivamente ingravescente e tale progressione, già connessa con la natura stessa dell'infermità, non potrebbe che accelerare in maniera perniciosa nel caso in cui il candidato venisse arruolato e si trovasse ad espletare il servizio militare, notoriamente caratterizzato da un impegno gravoso e continuo sull'apparato osteo-articolare.

Per i motivi su esposti si ritiene, quindi, di dover ribadire con fermezza che le condizioni fisiche del ricorrente costituiscono causa di non idoneità al servizio militare, in quanto rientranti tra le deformità elencate nel paragrafo V, numero 3: “*deformità gravi congenite e acquisite degli arti*” e, se anche non si volesse ritenere il ricorrente inidoneo al servizio militare, egli andrebbe comunque considerato non idoneo ai fini del concorso, in quanto affetto da una patologia che impedisce l'attribuzione di un coefficiente LI 1 o 2.

In ossequio al criterio dell'analogia e dell'equivalenza con le altre imperfezioni elencate nella Direttiva si dovrebbe infatti attribuire un coefficiente non inferiore a LI 3 o LI 4, da cui conseguirebbe comunque un giudizio di inidoneità.

Da ciò discende la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto il giudizio tecnico espresso dall'Amministrazione appare confortato dagli esami medici effettuati e, quindi, esente dai vizi indicati dal ricorrente. Si eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso se non notificato ad almeno un controinteressato e la sua improcedibilità se non impugnata la definitiva graduatoria di merito.

Con riguardo, infine, all'istanza cautelare, si ritiene, per quanto sopra, che non sussista il requisito del *fumus boni iuris*; mentre, con riguardo al *periculum in mora*, si evidenzia che, in caso di esito positivo del ricorso, il ricorrente ha pur sempre la possibilità di essere risarcito dell'eventuale pregiudizio subito a causa di una illegittima esclusione dalla procedura concorsuale.



Avvocatura Generale dello Stato

Tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione in epigrafe *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo TAR dichiarare l'inammissibilità e/o comunque rigettare l'avversario ricorso, ivi compresa l'avversa domanda cautelare.

Con vittoria di spese.

Si depositano i seguenti documenti:

1. provvedimento impugnato;
2. verbale visita medica;
3. referto esame radiografico.

Roma, 5.2.2020

Emanuele Feola
Avvocato dello Stato